



STATUTO

Art.1 Costituzione

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata
"RESALIO - DIPENDENZA GIOCO D'AZZARDO Associazione di Promozione Sociale" in sigla **"RESALIO A.P.S."**

L'associazione è costituita in conformità al dettato del D.LGS. n.117 del 3
luglio 2017.

Art.2 Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo
con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art.
30 del presente Statuto.

Art.3 Sede legale

L'Associazione ha sede in Via Giovanni XXIII, 67 - 64100 Teramo.

La variazione della sede legale nell'ambito del Comune potrà essere
deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituirà modifica del presente
Statuto. Le variazioni della sede legale fuori del Comune dovranno essere
deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci. Il Consiglio Direttivo
potrà anche deliberare l'apertura di sedi periferiche e/o operative.

Art.4 Scopo

La **"RESALIO A.P.S."** è un'associazione culturale per la promozione
sociale che affonda le sue radici nello studio e nella formazione finalizzati
alla prevenzione dei fenomeni di dipendenza.

L'Associazione nasce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e promuove e realizza
attività di interesse generale, di cui all'art.5 del D.Lgs. n.117/2017 in

favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'azione volontaria e gratuita dei propri associati.

L'associazione si occupa di formazione, progettazione e realizzazione di eventi con finalità sociali per il contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono quelli di:

- a) favorire forme partecipative di sviluppo delle reti sociali, a partire da quelle più vicine ai soggetti coinvolti (famiglia, contesto lavorativo, ecc.);
- b) stimolare una cultura della prevenzione dei comportamenti di dipendenza patologica e promozione del benessere;
- c) promuovere il superamento di pregiudizi ed atteggiamenti di esclusione sociale nella popolazione;
- d) stimolare, anche attraverso l'esperienza, la crescita culturale dei singoli e della collettività;
- e) favorire lo sviluppo di un sistema di intervento integrato tra famiglia e strutture terapeutiche;
- f) aiutare mediante ascolto e sostegno sociale le persone con problemi di dipendenza ed i loro familiari;
- g) orientare verso strutture sanitarie pubbliche e private predisposte al trattamento terapeutico della dipendenza;
- h) organizzare eventi di formazione ed informazione inerenti al fenomeno delle dipendenze con focus sul gioco d'azzardo;
- e) promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe.

Tali attività sono da inquadrare nelle seguenti lettere dell'Art.5 del D.Lgs.

n.117/2017 :

lett. i: *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;*

lett. d: *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

lett. a: *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

lett. h: *ricerca scientifica di particolare interesse sociale.*

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- promuovendo ed organizzando iniziative di sensibilizzazione per i propri associati e per la cittadinanza;
- prestando supporto alle persone affette da dipendenza, nonché alle loro famiglie, ad esempio mediante gruppi di auto-aiuto ed ascolto individuale o familiare;
- promuovendo progetti di studio e ricerca sui fenomeni della dipendenza;
- attraverso la comunicazione sui social, sito web e altri mezzi di comunicazione idonei.

Art.5 Patrimonio sociale ed entrate

Il patrimonio sociale è costituito:

- a. da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell' Associazione;

b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite :

1. dalla eventuale quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

2. dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;

3. da versamenti volontari di soci e non soci;

4. da contributi di Pubbliche Amministrazioni, enti Locali, Istituti di Credito, Imprese, Associazioni, Enti in genere e privati cittadini;

5. da proventi dall'organizzazione di attività finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale;

6. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati, che verranno accettati dal Consiglio Direttivo;

7. da risultati derivanti dallo svolgimento di attività commerciale di tipo marginale di cui all'art.6 del D.LGS. n.117 del 3 luglio 2017;

8. da rimborsi derivanti da convenzioni;

9. da attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;



10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.6 Esercizio sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art.7 Soci e loro categorie

Fatta eccezione per i soci fondatori possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che sono in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 12 del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato.

I soci si distinguono in :

a) Soci Fondatori;

b) Soci Effettivi;

c) Soci Junior: tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L'iscrizione di soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la potestà genitoriale. I soci junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee;

d) Soci Onorari: sono dichiarati tali , da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'Associazione. Il socio onorario non paga nessuna quota.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo (ex art. 148 comma 8 lett. c DPR 917/86).

Possono assumere la qualifica di associato altre Associazioni di Promozione Sociale ed anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art.8 Ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che

deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art.9 Doveri dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni sia legislative e statutarie;
- b) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- c) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art.10 Diritti dei soci

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- 1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- 2. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- 3. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- 4. partecipare con il proprio voto alle delibere dell'Assemblea, purché in regola con versamento della quota associativa;

5. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;

6. libera eleggibilità attiva e passiva se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 26 del presente Statuto;

7. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

Il diritto di voto è subordinato all'iscrizione nel libro soci (non è richiesta l'iscrizione da almeno 3 mesi) ed al versamento della quota associativa.

Art.11 Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali senza il preventivo consenso dell'associazione.

Art.12 Quote sociali

La quota associativa annuale è uguale per tutti i soci ed è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non è rivalutabile, ma variabile (ex art.148 comma 8 lett.f DPR 917/86).

Art. 13 Dimissioni del socio

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa deliberazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.



Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata all'Associazione.

Art.14 Cessazione della qualifica di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso;
- decadenza;
- radiazione/esclusione.

Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno un mese prima.

Il socio è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso e quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa.

Il socio è escluso quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza è automatica e non necessita di comunicazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata allo stesso Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo fax o e-mail o fonogramma.

Avverso la delibera di esclusione, il socio può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di

cui al punto precedente.

Il socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art.15 Morte del socio

La quota sociale è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio.

Art.16 Organi dell'Associazione

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Vice-Presidente;
5. il Segretario;
6. L'Organo di Controllo anche in forma monocratica se obbligatorio per legge o se deliberato dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art.148 comma 8 lett.e DPR 917/86 è stabilita l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea degli associati, i criteri della loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei bilanci.

Art.17 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale e che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto;

è ammessa la possibilità di delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati se il numero di associati è inferiore a 500 (cinquecento) e di 5 (cinque) associati in quelle in cui il numero di associati non è inferiore a cinquecento. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

Competenze inderogabili dell'assemblea sono le seguenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi 120 giorni dell'anno sociale successivo, o 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, per :

- discutere ed approvare la relazione morale dell'anno precedente;
- discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario;
- l'elezione del Consiglio Direttivo dell' Associazione;

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata; o mediante comunicazione postale, o a mezzo fax o e-mail o fonogramma da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.



È possibile intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero indicare l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le Assemblee saranno valide:

- **in prima convocazione**, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto per l'assemblea ordinaria e con la presenza del 75% degli aventi diritto al voto per l'assemblea straordinaria;
- **in seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

Art.18 Elezione delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Art.19 Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente assolve i seguenti compiti:

A. provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;

B. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;

C. firma gli atti e ne delega la firma;

D. convoca l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri ad un Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo per la durata di quattro anni.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, si ha la decadenza dell'intero Consiglio direttivo. Il Vice-Presidente provvederà all'ordinaria amministrazione e convocherà entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.20 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo di minimo tre membri (presidente, vicepresidente e segretario) eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, fatta eccezione per il primo Consiglio Direttivo che viene nominato nell'atto costitutivo. L'Assemblea potrà, se lo ritiene opportuno, nominare uno o più consiglieri oltre i tre obbligatori (secondo quanto sarà deliberato di volta in volta). Il Consiglio dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra

le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Aziende di Promozione Sociale associate.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (ex art.2382 c.c.).

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere (si occupa della gestione economica e finanziaria della quale è responsabile nei confronti dell'associazione. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo. Tiene il registro delle entrate e delle uscite, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione e il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci previo esame del Consiglio Direttivo).

In caso di dimissioni di uno dei membri del consiglio direttivo lo stesso sarà sostituito per cooptazione dal primo dei non eletti. Nel caso di dimissioni, durante il quadriennio di vigenza, di più della metà dei membri del consiglio, si ha la decadenza dell'intero consiglio, compresi presidente, vicepresidente e segretario. Il presidente pro-tempore, che avrà il compito di curare l'ordinaria amministrazione, dovrà indire nuove elezioni entro trenta giorni.

Art.21 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

1. curare il conseguimento dei fini statutari;
2. amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
3. redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dall'inizio dell'anno o 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano;
4. deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
5. provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'Associazione;
6. predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
7. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
8. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
9. applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
10. impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
11. stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;



12. deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;

13. eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

14. curare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vice-Presidente, di un Consigliere o del Segretario, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Ai sensi dell'art.2475-ter c.c. i contratti conclusi da membri del Consiglio Direttivo che hanno la rappresentanza dell'Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dell'Associazione, se il conflitto era conosciuto o

riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477 (organo di controllo o revisori). In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Art.22 Norme sull'ordinamento interno

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci. Tuttavia potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Potrà erogare indennità di trasferta e rimborsi di spesa documentati sostenuti per espletare incarichi o missioni svolti per conto dell'associazione.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. Sarà cura del Consiglio Direttivo deliberare sulle tipologie di spese e le

attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art.23 Approvazione e pubblicità del rendiconto economico e finanziario

Entro 120 giorni, o 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio.

il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione risultino inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio direttivo è tenuto a documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività (commerciale) di cui all'articolo 6 del D.Lgs.117/2017 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Il Bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione.

Il bilancio deve essere depositato, a cura del Consiglio Direttivo, presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

I bilanci regolarmente approvati devono essere conservati.

Se l'associazione supera i limiti di cui all'art.14 del D.Lgs.117/2017 sarà tenuta a redigere e pubblicare, secondo le modalità normativamente previste, il bilancio sociale.

Art.24 Il Segretario dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell'Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 26 del presente Statuto.

Il Segretario può essere nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo e può essere incaricato di svolgere tale funzione lo stesso Vice-Presidente. Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

- a) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
- b) esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
- c) assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige verbale che verrà da lui firmato;
- d) controlla chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
- e) nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Art.25 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, se previsto per legge, viene nominato dall'Assemblea ordinaria degli associati.

L'organo di controllo può essere anche monocratico.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e



sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'associazione, laddove la legge lo preveda (e cioè al superamento di determinati limiti ex art.31 D.Lgs.117/2017) sarà tenuta anche alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tale nomina non sarà necessaria se, come più sopra stabilito, il soggetto che esercita la funzione di sindaco sia anche iscritto nel registro dei revisori contabili.

Art.26 Eleggibilità ed incompatibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non

ricoprano cariche in altre Associazioni di Promozione Sociale aventi la medesima finalità.

Art.27 Modifiche dello Statuto sociale

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria che in prima convocazione delibera con la presenza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.28 Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale ove ha sede l'Associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede nella città dove ha sede l'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art.29 Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs.117/2017, del Codice Civile e/o di altre leggi speciali in materia.

Art.30 Scioglimento dell'Associazione

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci .

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell' Art. 7 di questo Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs.117/2017 (Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale o ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere dell'Ufficio è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Teramo, li 08 marzo 2019

Il Presidente

Il Segretario

Panizzei Pasquale

Anna Lisa Pecorelle